Articolo 15

Impianti di trasporto

Per il trasporto di materiali e oggetti pericolosi all'interno dell'azienda devono essere predisposti impianti e contenitori adeguati.

L'articolo 15 cita esplicitamente il trasporto di sostanze ed oggetti pericolosi. Per quanto concerne i trasporti in generale, e in particolare l'impiego necessario di mezzi ausiliari meccanici, si rimanda all'articolo 25 OLL 3 ed alle istruzioni relative.
Si prenderanno tutte le misure necessarie per evitare che gli oggetti e le sostanze trasportati possano cadere o ribaltarsi. (sia da un veicolo che da una attrezzatura di trasporto). Rivestono particolare importanza la resistenza meccanica e lo stato di funi, catene e imbracature ed il loro tipo di fissazione.
I mezzi e le attrezzature di trasporto devono poter essere eserciti con sicurezza. In particolare, essi devono corrispondere sotto ogni aspetto alle norme in vigore ed allo stato della tecnica. Informazioni dettagliate su ogni tipo di attrezzatura eccederebbero, vista la loro varietà, il quadro delle presenti istruzioni. Si rimanda pertanto alle informazioni esistenti (ordinanze, direttive CFSL, norme SIA, ecc.). In ogni caso, si devono indicare i carichi massimi ammissibili e fornire ai lavoratori le necessarie istruzioni per l'osservanza di questi limiti.
Le sostanze che presentano elevato rischio di incendio, di esplosione o di intossicazione, devono essere trasportate in contenitori dotati di sufficiente resistenza e stabilità allo scopo di evitare eventuali infortuni; soprattutto, queste sostanze non devono essere sottoposte a scuotimenti. Per quanto concerne le sostanze ad alto rischio di incendio e di esplosione, occorre ancora badare a che i mezzi di trasporto non producano scintille (di regola, dovranno usarsi mezzi elettrici di trasporto antiesplosivi, e non motori a combustione interna).
Su ogni contenitore deve essere indicato il contenuto mediante iscrizione ben visibile e appropriata. Se necessario, queste iscrizioni saranno completate da segnali di pericolo specifici.
Le condotte adibite al trasporto di sostanze pericolose saranno costruite con materiale in grado di resistere alle sollecitazioni meccaniche e chimiche esercitate da dette sostanze. Queste condotte devono essere, per quanto possibile, saldate e dotate di flange o accoppiamenti a vite solo se tecnicamente necessario. Saranno inoltre protette contro i danni provocati da influssi esterni. Si indicherà in maniera idonea la sostanza trasportata.
Si rimanda, infine, alla cifra 340 delle Direttive CFSL in materia di sicurezza sul lavoro.